

CAPITOLATO DI SERVIZIO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS.N.
81/2008**

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008.

La gestione del servizio dovrà avvenire nella forma e con le modalità previste dalla vigente normativa, nonché nel rispetto di quanto disciplinato dal presente capitolato.

Art. 2 DESCRIZIONE E DURATA DELL'APPALTO

L'aggiudicatario garantisce lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria con le seguenti modalità:

Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni correlate agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento all'attività del Medico Competente e alla sorveglianza sanitaria e con i compiti previsti dall'art. 25 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle seguenti attività:

- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- le visite mediche preventive, periodiche e le altre previste dal D.Lgs. 81/2008 presso idonea struttura allo scopo individuata, in accordo con l'Ente, preferibilmente ubicato nel territorio del Comune di Pontedera;
- accertamenti sanitari, che possono comprendere esami ed indagini mirate al rischio ritenuti necessari dal Medico competente, compresi test tossicologici e drug test;
- gli adempimenti di competenza del Medico competente nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.L.gs. 81/2008;
- la collaborazione sia con i dirigenti-datori di lavoro che con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;
- consegnare all'ente, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in possesso, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendo le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilascio di copia della documentazione sanitaria;

- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori a rischi specifici i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Le attività oggetto dell'incarico sono costituite dagli obblighi connessi al ruolo di Medico Competente, così come previsto dall'attuale normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. In via esemplificativa e non esaustiva, si fa esplicito richiamo agli obblighi derivanti dagli artt. 25, 35, 39, 40 e 41 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., oltre ad eventuali prove strumentali quali: prova audiometrica, spirometrica ecc., sopralluoghi e riunioni periodiche.

Il Comune di Pontedera, alla data del 1/5/2021, ha circa n. 140 dipendenti, di cui circa n. 25 sono dipendenti tecnici/operativi.

Le sedi di lavoro sono: Palazzo Comunale sito in Corso Matteotti 37; Sede Manutenzioni Via Peppino Impastato; Cimiteri comunali; Biblioteca comunale G. Gronchi Viale R. Piaggio; sede URP/Sociale Via Fratelli Bandiera; sede Polizia Locale comando di Pontedera Via Fratelli Bandiera.

Art. 3 MEDICO COMPETENTE

Il Medico competente deve possedere i requisiti previsti dagli artt. 38 e seguenti del D.lgs.n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 4 AMMONTARE DEL SERVIZIO

L'importo stimato dell'affidamento per il periodo indicato è di € 11.470,00 Iva esclusa.

Art. 5 VALIDITÀ' DELLA PROPOSTA

L'affidatario dovrà garantire la validità dei prezzi e di tutto quanto è compreso nella proposta per un minimo di 180 (centottanta) giorni dalla data della presentazione.

Dopo l'aggiudicazione i prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi e vincolanti, fissi e invariabili per tutta la durata dell'affidamento.

Art. 6 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Entro il 10 del trimestre successivo a quello di riferimento, l'affidatario può presentare apposita fattura trimestrale al Comune nella quale viene riportato il dettaglio delle visite e degli esami effettuati.

Le fatture saranno liquidate entro 60 giorni dal ricevimento delle medesime.

Art. 7 OBBLIGHI DELL'IMPRESA E PENALI

L'affidatario nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso. Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e dal presente capitolato saranno accertate dal Servizio "Organizzazione, personale e società partecipate". L'affidatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità dei suoi dipendenti nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando da ogni responsabilità in proposito l'Amministrazione Comunale.

Per lo svolgimento dell'attività, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto, l'affidatario è tenuto a fornire i mezzi, gli strumenti e il materiale occorrente, garantendone la sicurezza, la qualità e l'efficienza, e rispondendone comunque direttamente e interamente per eventuali incidenti o danni a terzi e agli strumenti e ai materiali avuti in consegna dal Comune.

Per negligenze e deficienze accertate che compromettano l'efficienza del servizio l'Amministrazione

comunale applicherà una penale, variabile in relazione alla gravità ed eventuale recidiva dell'infrazione, da € 100,00 a € 1.000,00.

Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'affidatario si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni di cui possa venire in possesso, secondo le disposizioni del GDPR – Reg. UE 2016/679 in materia di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 9 ASSICURAZIONI

L'affidatario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio e risponderà direttamente dei danni causati alle persone e alle cose comunque provocati nell'esercizio del servizio stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, o di altri compensi da parte dell'Amministrazione Comunale. Prima dell'inizio del servizio l'aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile.

Art.10 RINVIO E FORO DI COMPETENZA

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione operano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Le controversie che dovessero sorgere nell'interpretazione e nell'applicazione della presente convenzione sono di competenza del Foro di Pisa.